

**RELAZIONE TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 175/2016,
SULLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ
POSSEDUTE DAL COMUNE DI BORNO ALLA DATA DEL 31.12.2018**

L'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che gli Enti Locali provvedano alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche in società, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

La razionalizzazione periodica ha come punto di partenza il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Borno alla data del 31.12.2017 e la correlata relazione tecnica, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 18.12.2018, esecutiva ai sensi di legge.

Si evidenzia in proposito che la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ha disposto l'archiviazione, senza rilievi, del suddetto Piano di razionalizzazione.

Con tale razionalizzazione periodica è stato previsto:

- il mantenimento delle seguenti partecipazioni possedute:

NOMINATIVO	INDIRIZZO	C.F.	TIPO PARTECIPAZIONE	% CAPITALE POSSEDUTA
Valle Camonica Servizi S.r.l.	Darfo B.T. (BS)	02245000985	DIRETTA	0,0025%
Funivia Boario-Borno S.p.A.	Borno (BS)	00646260174	DIRETTA	31,35%
Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.	Darfo B.T (BS)	03432640989	DIRETTA	4,763%
Blu Reti Gas S.r.l.	Darfo B.T (BS)	03737190987	INDIRETTA	0,0385%
Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.	Darfo B.T (BS)	02349420980	INDIRETTA	0,0385%
Valle Camonica Servizi S.r.l.	Darfo B.T. (BS)	02245000985	INDIRETTA	0,036%

Il comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che i Piani di razionalizzazione siano corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Alla data del 31.12.2018 le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Borno sono le seguenti:

NOMINATIVO	INDIRIZZO	C.F.	TIPO PARTECIPAZIONE	% CAPITALE POSSEDUTA
Valle Camonica Servizi S.r.l.	Darfo B.T. (BS)	02245000985	DIRETTA	0,0025%
Funivia Boario-Borno S.p.A.	Borno (BS)	00646260174	DIRETTA	31,08%
Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.	Darfo B.T (BS)	03432640989	DIRETTA	4,763%
Blu Reti Gas S.r.l.	Darfo B.T (BS)	03737190987	INDIRETTA	0,0385%
Valle Camonica Servizi Vendite	Darfo B.T (BS)	02349420980	INDIRETTA	0,0385%

S.p.A.				
Valle Camonica Servizi S.r.l.	Darfo B.T. (BS)	02245000985	INDIRETTA	0,036%

Il Comune, nei limiti di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dal successivo comma 2 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in deroga all'art. 4, comma 1, citato e ai sensi del successivo comma 3, il Comune può mantenere partecipazioni *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*.

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016, ossia di un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- b) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;
- c) previste dall'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016:
 - 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - 2) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
 - 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

In proposito si evidenzia che l'art. 26, comma 12, del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017/2019.

Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017/2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del Decreto ai fini dell'adozione dei Piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015/2017 e 2016/2018 ai fini dell'adozione dei Piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

Borno, 21 dicembre 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dr.ssa Laura Cortesi)